COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Ordinanza N. 9 del 18/02/2020

PROPOSTA N.ro 14 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: IL CARNEVALE DI 'NDIRUCCE" NEI GIORNI 23 E 25 FEBBRAIO 2020. DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CENTRO STORICO.

I L COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE - CAPO SETTORE IV

Considerato che nei giorni di domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio 2020, patrocinata dall'Amministrazione Comunale, nelle vie e piazze del Centro Storico si svolgerà la XXIV edizione del Carnevale di 'Ndirucce", importante occasione di aggregazione per l'intera comunità angolana alla quale parteciperanno diverse contrade;
rilevata l'esigenza di adottare adeguate misure di prevenzione, per salvaguardare l'incolumità delle persone durante lo svolgimento della predetta manifestazione e stabilire specifiche misure di regolazione del traffico veicolare nell'area in questione per i giorni di domenica 23 e martedì 25 febbraio 2020.
ritenuto opportuno:

- disciplinare la sosta e la circolazione dei veicoli in genere nelle zone interessate dalla manifestazione, al fine di garantirne il regolare svolgimento e salvaguardare la incolumità pubblica;
- adottare divieti e limitazioni a tutela della pubblica e privata incolumità e della sicurezza urbana per il periodo di svolgimento della manifestazione;
- stabilire specifiche misure di regolazione del traffico veicolare nell'area in questione nei giorni 23 e 25 febbraio 2020;
- ordinare delle prescrizioni per i titolari dei pubblici esercizi ricadenti all'interno delle aree destinate alla manifestazione oggetto della presente ordinanza;

considerato che gli art. 7 e .6 comma 4 del D. Lgs. n. 285/1992 stabiliscono, tra l'altro, che l'Ente proprietario della strada può, con l'Ordinanza di cui all'art. 5 comma 3 dello stesso Codice della Strada:

a. stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratti di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada;
b. disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

informato il Sig. Sindaco;
visto il vigente D. Lgs. 267/2000;
visti gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada
accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del vigente D. Lgs. 267/2000, visto il decreto n. 01 del 03/01/2020 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Settore Polizia Municipale;

O R D I N A

la seguente regolamentazione della circolazione stradale:

1. sono vietate la sosta e la circolazione dei veicoli in genere nei giorni di domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio 2020 dalle ore 12:00 alle ore 20:00 e, comunque, fino a cessate esigenze, in Viale di Porta Sant'Angelo, Piazza Berarducci, Largo Trieste, Piazza Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele (intero tratto);
2. è vietata la sosta dei veicoli in genere nei giorni di domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio 2020 dalle ore 13:00 fino a cessate esigenze (passaggio della sfilata di Carnevale) in Via della Minerva, Largo Castello, Via del Ghetto, Strada Grottone;
3. al fine di permettere il raggruppamento delle contrade partecipanti alla sfilata, il tratto di Via Circonvallazione compreso tra l'intersezione con Via di Santa Maria e Via, nei giorni 23 e 25 febbraio 2020, sarà temporaneamente interdetto alla circolazione veicolare dalle ore 14,00 fino a cessate esigenze e, comunque, fino alla partenza della sfilata stessa. Tutti i veicoli circolanti su Via Circonvallazione saranno deviati su Via della Martella e Via di Santa Maria;
4. è inoltre prevista la temporanea sospensione della circolazione in Via della Minerva, Strada Castello, Via del Grottone, Via Licinia, Via Diaz e Corso Umberto durante la sfilata delle Contrade;

5. considerato che si prevede un notevole afflusso di pubblico e rilevato che le vie e le piazze del Centro Storico, ivi compreso Viale di Porta Sant'Angelo, saranno interdette alla sosta dei veicoli in genere, nel tratto di Via D'Annunzio compreso tra l'intersezione con Via Circonvallazione e l'intersezione con Via L. Innamorati sarà consentita la sosta dei veicoli sul lato sud, direzione di marcia monti-mare.

Per l'esecuzione delle sopra indicate prescrizioni e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della sopra citata manifestazione ed in generale per l'esecuzione dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1 lett. c) ("la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico") e d) ("la scorta per la sicurezza della circolazione") del vigente Codice della Strada, il personale della Polizia Locale potrà avvalersi della collaborazione della collaborazione del personale dell'Associazione MODAVI Protezione Civile Città Sant'Angelo il quale interverrà sempre sotto la direzione del personale della Polizia Locale ed esclusivamente a supporto delle strutture deputate al controllo della viabilità, nel più rigoroso rispetto della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – Ufficio I – Volontariato, Formazione e Comunicazione prot. DPC/VOL/32320 del 24.0.6.2016, della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 (recante le nuove linee guida ed i nuovi modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche) e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile – Ufficio I – Volontariato, Formazione e Comunicazione prot. DPC/VSN/45427 del 06.08.2018 (ad oggetto manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.

In tutti i casi in cui sono imposti divieti di sosta, essi sono da intendersi con rimozione forzata.

Stabilisce/Dispone

che il servizio Tecnico Comunale provveda ad installare adeguata segnaletica verticale

Avverte

che la violazione di quanto disposto con il presente procedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 285/1992 – Codice della Strada e delle ulteriori sanzioni previste dalle vigenti leggi penali ed amministrative.

PRESCRIZIONI PER I TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI

I titolari di PP. EE. che si affacciano su Corso Vittorio Emanuele e Piazza Garibaldi in regola con il versamento della TOSAP, che dispongono di aree pubbliche dotate di tavoli e/o gazebo, potranno effettuare il servizio ai tavoli.

Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, in tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico in cui si svolge la manifestazione, nei giorni 23 e 25 febbraio 2020, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, è fatto divieto a chiunque di:

1. introdurre bottiglie di vetro, contenitori in vetro e/o lattine per il consumo di bevande di qualsiasi genere;
2. consumare in luogo pubblico e/o aperto al pubblico bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e/o lattine;
3. vendere per asporto, sia in forma fissa che itinerante, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, contenitori in vetro e/o lattine, anche dispensate da distributori automatici.

La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.

Il divieto di cui al presente punto riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande e tutti i casi in cui si effettui la somministrazione e vendita di bevande in forma temporanea ad opera degli stand allestiti per la manifestazione.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza a quanto stabilito al punto n. 2 della parte relativa alle prescrizioni per i titolari di pubblici esercizi inserita nella presente ordinanza costituisce un illecito amministrativo punibile ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss., mm. e ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, applicata con le modalità di cui alla Legge 689/1981 e ss. mm. e ii.

Informa

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 che responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Settore IV – Comandante della Polizia Locale e che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di gg.60 presso gli organi competenti.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Città Sant'Angelo, lì 18/02/2020

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. MARZUOLI LUCA[i]

[i] Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Comandante della Polizia Locale Dott. MARZUOLI LUCA , il 18/02/2020